

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 88-1895-1903-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARNIGA)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (n. 88)

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, CIMINO e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Norme di delega in materia di autonomia impositiva
degli enti locali (n. 1895)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (n. 1903)

**d'iniziativa dei senatori VETERE, CANNATA, GAROFALO, BRINA,
BERTOLDI, POLLINI e VITALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo lunghi anni di discussione sulla esigenza di ridisegnare il profilo dell'ente locale, anche come soggetto dotato di poteri di autonomia impositiva, finalmente sembra che questo ambito traguardo sia prossimo. E questo fatto assume il rilievo di un avvenimento di portata storica se solo si ricorda il destino di rinvii e di promesse mancate che ha accompagnato le passate occasioni legislative in materia di autonomia impositiva locale.

Per tutte basti richiamare la breve ed effimera vita della SOCOF la cui introduzione doveva porsi come presupposto per una revisione del sistema tributario locale che, come la storia degli ultimi anni dimostra, non ha mai visto la luce. Ogni anno si è ripetuto invano il rito della invocazione di un sistema di finanza locale che riportasse l'ente locale nella condizione di fare scelte di politica locale fondate su risorse finanziarie liberamente reperite, che consentisse agli enti locali di sottrarsi alla morsa dei vincoli di quella finanza derivata dallo Stato, rigidamente ancorata a tassi programmati di crescita delle risorse, inesorabilmente debilitante per ogni iniziativa autonoma. L'approdo in Aula del disegno di legge che delega il Governo a provvedere in tale materia deve essere accolto come la tanto attesa svolta verso un nuovo corso della vita politica ed istituzionale dei comuni.

Si è più volte ricordato che questa innovazione consentirà un duplice cambiamento. Da un lato infatti si potranno aprire canali di autofinanziamento degli enti locali, prima inesistenti, e, dall'altro, potranno veramente innestarsi positivi processi di controllo democratico delle decisioni di spesa degli amministratori locali poichè i cittadini contribuenti saranno molto più vigili sull'uso che l'ente farà del denaro loro prelevato direttamente.

Ci si attende quindi maggiore oculatezza e più diretto coinvolgimento democratico nelle scelte politiche ma anche più libertà e autonomia di indirizzo da parte dei singoli enti nella individuazione delle soluzioni da dare ai problemi a ciascuno di essi peculiari.

Con questo provvedimento si coglie il frutto di una stagione particolarmente ricca dal punto di vista giuridico-istituzionale. La introduzione di un regime di imposizione autonoma locale si salda infatti con l'avvenuta recente riforma delle autonomie locali e prelude al riassetto generale, delegato al Governo, della materia della contabilità e della finanza locale, che è parte integrante di questo stesso disegno di legge.

Se si considera che nel 1990 è stata approvata anche la legge che riforma il procedimento amministrativo, che prefigura un rapporto radicalmente innovativo tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e che a questa riforma dovranno necessariamente adeguarsi e ispirarsi i nascenti statuti degli enti locali previsti dalla legge n. 142 del 1990, si può comprendere l'ampiezza storica del cambiamento che può avvenire nel modo di essere e di governare degli enti locali nella prospettiva degli anni duemila.

Dopo queste premesse di contesto, che sono essenziali per afferrare il significato e la portata sinergica dei provvedimenti collegati al presente disegno di legge, è opportuno passare ad illustrare le singole disposizioni contenute nel provvedimento.

L'articolato che la Commissione ha licenziato è il risultato di un lungo e laborioso cammino che è iniziato nel 1989 con il disegno di legge n. 1895, proposto dal Governo come provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria del 1990, che è proseguito con l'esame congiunto di tale disegno di legge e dei disegni di legge nn. 88 e 1903 d'iniziativa parlamentare, e che si conclude oggi almeno per quella

parte più innovativa del disegno di legge governativo originario, rappresentata dalla istituzione della nuova autonomia impositiva, con l'accoglimento da parte della Commissione di un testo unificato dei tre disegni di legge.

Occorrerà invece individuare la soluzione più opportuna per recuperare il contenuto di due norme che, nel corso dell'esame svolto, sono state accantonate e non compaiono nel testo proposto dalla Commissione: si tratta degli articoli 2 e 3 dell'originario atto Senato n. 1895 concernenti il conferimento della delega al Governo ad emanare norme per il riordino, rispettivamente, del sistema di tassazione locale correlato ai servizi pubblici comunali (ICIAP) e del sistema dei tributi locali minori. Le ragioni del mancato recepimento di tali norme nel testo unificato risiedono, da un lato, nelle difficoltà incontrate nel tentativo di comporre le diverse posizioni politiche di partenza e, dall'altro, nel carattere oggettivamente meno innovativo e impellente di questa parte della normativa.

Per quanto riguarda la parte recepita da allora ad oggi, grazie ad un lavoro intenso che ha impegnato in uno sforzo comune, nel comitato ristretto e nella Commissione di merito, sia il Governo che le forze politiche rappresentate in Parlamento, si è potuti giungere ad un testo arricchito di molti interessanti contributi e fondato sui principi innovatori che la intervenuta riforma delle autonomie ha precostituito.

Il testo approvato in Commissione consta di soli 8 articoli, e contiene ben 6 deleghe al Governo, attuate le quali il volto della finanza locale dovrebbe risultare completamente rinnovato.

Prima di passare ad una rapidissima descrizione delle singole disposizioni è necessario esporre riepilogativamente l'elenco dei compiti che vengono demandati al Governo al fine di offrire una visione d'insieme della portata del provvedimento. Essi comprendono: l'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI) (art. 1); l'istituzione dei contributi per opere pubbliche (art. 2); la emanazione del testo unico

sulle imposte e tasse comunali e provinciali (art. 4); la emanazione di norme in materia di ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale con successiva emanazione di un relativo testo unico anche ai fini gestionali (art. 5); la emanazione di norme di riordino della contribuzione statale agli enti locali (art. 6). Il provvedimento contiene, altresì, un principio particolarmente importante ai fini della futura produzione legislativa: viene infatti stabilito che, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, i principi posti dall'articolo 6, relativo al riordino della contribuzione statale, non potranno essere derogati - se non mediante espressa modificazione - da future leggi, conferendo con ciò a queste disposizioni il carattere della «legge di principi» e quindi della modificabilità solo in forza di espressa formula di revoca dei principi stessi.

L'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad emanare norme di riordino dell'imposizione fiscale sugli immobili in modo da assicurare il potenziamento dell'autonomia impositiva dei comuni attraverso la istituzione dell'imposta comunale immobiliare, denominata ICI; tali norme avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Per provvedere ai numerosi adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 il Governo ha a disposizione dieci mesi di tempo ed è previsto che la emanazione del decreto legislativo sia preceduta dal parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, le quali dovranno esprimere tale parere entro il termine di sessanta giorni.

La formulazione dell'articolo 1, anche se riprende sostanzialmente lo schema contenuto nel disegno di legge n. 1895 proposto dal Governo, recepisce suggerimenti e integrazioni via via emerse nel corso dell'esame della Commissione. I punti che vengono toccati dalle disposizioni riguardano: a) l'istituzione dell'ICI; b) l'esclusione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi da fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR e la detrazione ai fini dell'IRPEF di 120.000 lire l'anno per l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale; c) la soppressione dell'INVIM dal 1° gennaio 1992; d) la detrazione dell'ICI pagata dall'imposta di successione; e) l'applicazione dell'aliquota meno elevata per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie o catastali per i trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare ad abitazione dell'acquirente; f) la deducibilità del 50 per cento dell'ICI nella determinazione del reddito d'impresa, o di arti e professioni. L'articolo, infine, indica i criteri e le modalità con le quali procedere allo scambio di dati e di informazioni tra Ministero delle finanze ed enti locali.

Quanto alla parte delle disposizioni dell'articolo 1 che riguardano specificamente i criteri di delega al Governo per la istituzione dell'ICI, appare necessario richiamare sinteticamente i seguenti:

1) attribuzione della titolarità dell'imposta al comune in cui sono ubicati gli immobili;

2) assoggettamento all'imposta del proprietario dell'immobile o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;

3) determinazione della base imponibile distintamente per i fabbricati e le aree fabbricabili;

4) determinazione di una unica aliquota da parte del comune, in misura compresa tra il 3 ed il 5 per mille e attribuzione della facoltà di aumentare l'aliquota massima dello 0,5 per mille per le seconde case tenute a disposizione del proprietario, in aggiunta a quella di abitazione principale, per almeno sei mesi l'anno, ovverosia dell'1 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

5) periodicità dell'imposta per anni solari, con obbligazione tributaria annuale autonoma;

6) individuazione dei casi di esenzione dall'imposta, che riguardano, in particolare, i beni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, le costruzioni rurali e i fabbricati destinati ad attività di religione o di culto, o di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense;

7) indicazione dei casi di riduzione del 20 per cento e del 50 per cento dell'imposta;

8) previsione, per quanto concerne le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta, di una dichiarazione unica per tutti i beni posseduti nello stesso comune anche al fine di favorire il più ampio utilizzo delle potenzialità del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per rendere più efficiente il sistema di imposizione e riscossione e più efficace e agevole l'applicazione e l'accertamento del tributo da parte dell'ente titolare;

9) attribuzione della competenza in materia di controversie alle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

10) determinazione in 500.000 lire della pena pecuniaria massima per le infrazioni di carattere formale.

Particolarmente interessanti e innovative sono anche le disposizioni contenute nell'articolo 2 del testo proposto con le quali viene introdotto un nuovo tipo di tributo: il cosiddetto contributo comunale finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

Questo nuovo strumento, messo a disposizione degli amministratori locali, sarà certamente destinato ad attenuare le polemiche ed i contrasti che hanno agitato negli ultimi anni il dibattito sugli indirizzi di politica degli investimenti. Con esso andranno a ricomporsi le contrapposte posizioni di coloro che sostenevano con forza la opportunità di limitare l'ambito delle spese di investimento degli enti locali alle opere legate al soddisfacimento dei soli bisogni pubblici primari - e che hanno orientato la stessa politica restrittiva della Cassa depositi e prestiti - e coloro che, viceversa, insistevano nel rivendicare la validità di un'ottica più avanzata del ruolo dell'ente locale, aperta a forme nuove di investimento locale e senza limitazioni settoriali, finalizzate ad innalzare la qualità della vita e dell'ambiente locale e quindi valorizzare, attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale, anche la proprietà e l'ambiente appartenenti ai privati.

La soluzione proposta mira a riconciliare le due tesi, attraverso l'affermazione del principio che è socialmente giusto ed economicamente conveniente che il comune si prodighi con ogni mezzo a migliorare l'*habitat* della collettività amministrata ma è altrettanto giusto che il beneficio di questi miglioramenti venga compensato con la partecipazione ai costi sostenuti da parte dei cittadini che maggiormente potranno avvantaggiarsene. La contribuzione prevista soddisfa un principio di equità non soltanto nei rapporti tra il privato e la pubblica Amministrazione ma anche tra privati che si trovano in posizione diversa per entità e qualità di infrastrutture accessibili e, per questa via, rende possibile la costituzione tra cittadino ed ente pubblico di un sistema di rapporti di controllo e partecipazione che finora non potevano esplicarsi.

Naturalmente, anche in questo caso, l'introduzione del nuovo tributo richiede un decreto legislativo che il Governo è delegato ad emanare entro il termine di dieci mesi. I criteri di delega che vengono individuati riguardano: le dimensioni degli investimenti assoggettabili a questo tipo di contribuzione, determinati in funzione della dimensione relativa dell'ente locale; le caratteristiche del soggetto passivo ed le relative modalità di individuazione; la misura del contributo in ragione delle particolari condizioni del contribuente; i casi di esenzione; le modalità di versamento, liquidazione, accertamento e riscossione; le sanzioni e la disciplina del contenzioso.

Per questo primo corpo di disposizioni, facente capo agli articoli 1 e 2, che costituisce certamente la parte più innovativa e più attesa per le autonomie locali, il disegno di legge indica tempi di attuazione legislativa piuttosto stretti. I provvedimenti legislativi del Governo dovranno infatti - come si è già detto - essere emanati entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge.

Non meno attese, se non altro per la portata pratica che avranno nella vita amministrativa di tutti i giorni delle nostre amministrazioni locali, possono considerarsi le misure previste per dare un riassetto

organico a tutta la complessa e talvolta farraginoso materia della finanza e della contabilità locale.

Non dobbiamo dimenticare che la disciplina legislativa in tale campo risente della perdurante precarietà degli istituti di finanza locale e della logica di emergenza che ha caratterizzato profondamente l'evoluzione dell'ordinamento degli enti locali con il sovrapporsi di disposizioni annuali congiunturali o strutturali ma per lo più provvisorie; si pensi alle strette connessioni tra politica finanziaria degli enti locali e finanza pubblica, tra politiche del pubblico impiego e assetto organico degli enti locali, così come alle implicazioni che nel quadro di una moderna e corretta impostazione della contabilità pubblica ha assunto l'assetto contabile e gestionale degli enti locali nell'ultimo decennio di legislazione.

Queste sono le principali ragioni storiche che hanno indotto il Parlamento a richiedere, attraverso la emanazione di appositi testi unici, un riordino della complessa normativa tuttora in vigore in materia finanziaria, contabile e patrimoniale. Ma la volontà di riordinamento espressa dal Parlamento non si esaurisce nella delega a compendiare in testi unici le norme esistenti. L'articolo 5 e l'articolo 6, infatti, prevedono poteri di normazione nuova nella materia dell'ordinamento contabile, finanziario e patrimoniale così come in quella della contribuzione statale, che ha rappresentato uno degli aspetti problematici più rilevanti tra quelli sorti, nel settore degli enti locali, a seguito della riforma del sistema tributario degli anni settanta e che continuerà a rimanere tale fintantoche non andranno a regime le disposizioni fiscali previste dal presente disegno di legge.

In questa prospettiva il disegno di legge delinea l'assetto dei trasferimenti erariali per il 1992, tenendo conto anche delle richieste e degli orientamenti espressi dalle associazioni più rappresentative degli interessi degli enti locali, e utilizzando allo scopo gli accantonamenti che la legge finanziaria di quest'anno ha appositamente riservato a questa finalità.

Per il 1993 e per gli anni successivi è espressamente previsto un nuovo intervento legislativo che dovrà tenere conto, nel regolare i meccanismi dei trasferimenti statali, del gettito della nuova imposta comunale immobiliare, in modo da assicurare un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie locali compreso tra il tasso programmato d'inflazione e quello di incremento del prodotto interno lordo.

Viene stabilito il principio che i trasferimenti erariali hanno lo scopo di assicurare il finanziamento dei servizi indispensabili degli enti locali e pertanto dovranno essere attribuiti secondo i criteri dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, che individua nei parametri della popolazione, del territorio e degli squilibri delle basi imponibili relative, i criteri di distribuzione perequativa.

Occorre infine rilevare che l'onere derivante dall'applicazione della nuova normativa viene valutato in 20.611.850 milioni di lire per il 1992, dei quali 957.000 milioni sono relativi alle minori entrate erariali che si stima di registrare a seguito della introduzione dell'autonomia impositiva.

In conclusione, appare necessario ribadire l'importanza di questo provvedimento. Peraltro il primato e la centralità dei problemi della finanza locale sono temi noti e cari alla sensibilità del Parlamento.

Sul piano strettamente politico si può affermare, senza tema di essere smentiti, che il progresso e lo sviluppo della società civile e del Paese passano attraverso lo sviluppo e la crescita armoniosa ed equilibrata della nostra realtà locale. È a livello locale che si sente maggiormente il peso della inefficienza e dell'abbandono dei servizi pubblici ed è quindi dalle istanze locali che potrà svilupparsi quel recupero di fiducia e di credibilità che una amministrazione democraticamente controllata deve sapere conquistare.

In quest'ottica il testo unificato che la Commissione raccomanda all'approvazione dell'Assemblea, e quelli che su impulso di esso il Governo è chiamato a varare, costituiranno la necessaria condizione di partenza. Il resto verrà dagli effetti della loro corretta e avanzata applicazione.

MARNIGA, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

sui disegni di legge nn. 88, 1895 e 1903

8 novembre 1989

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 1895, con il voto contrario del Gruppo comunista, formulando le seguenti osservazioni:

1) l'opportunità di tener conto nel provvedimento delle esigenze delle province, che sono in esso dimenticate;

2) l'ulteriore opportunità di comprendere altresì nella delega il settore della finanza derivata (tributi ordinari e perequativi), al fine di rimediare alle situazioni dei comuni - specialmente i più piccoli - caratterizzati da particolare depressione economica;

3) l'esigenza di consentire con urgenza deroghe all'esistente blocco delle assunzioni per dotare i comuni di qualificato personale da destinare a rendere concretamente attuabile l'autonomia impositiva;

4) l'indispensabilità di trasferire ai comuni copia della documentazione conservata nel catasto onde consentire adeguati controlli nell'imposizione immobiliare.

La Commissione ha, altresì, ritenuto di condizionare il proprio parere favorevole all'articolo 2, alla meno imprecisa definizione dei servizi, onde evitare interpretazioni diverse, diversificate, difformi.

La Commissione non si oppone all'ulteriore corso dei disegni di legge nn. 88 e 1903, in gran parte analoghi al provvedimento governativo.

su emendamenti

4 luglio 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, a condizione che l'emendamento 4.0.1 al disegno di legge n. 1895 venga riformulato, onde garantire al fondo perequativo, ivi previsto, il reale svolgimento della sua funzione

istituzionale; ciò anche al fine di consentire agli enti locali, ed in particolare ai comuni delle zone economicamente svantaggiate, di assolvere ai propri elementari doveri.

Si richiede altresì alla Commissione di merito di volere trasmettere il testo unificato dei disegni di legge, una volta predisposto.

**sul testo proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 88, 1895 e 1903**

12 dicembre 1990

La Commissione, esaminato il testo proposto per i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge n. 1895

(Estensore: GALLO)

31 gennaio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si osserva co-

munque l'opportunità, all'articolo 1, di sostituire al punto 11) la locuzione «infrazioni di carattere formale» con l'altra, tecnicamente più corretta, «irregolarità di mera forma».

sul disegno di legge n. 1903

(Estensore: Covi)

31 gennaio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole. Tuttavia osserva che all'articolo 2, comma 4, appare opportuno precisare espressamente che gli immobili adibiti a civile abitazione esenti dall'imposta sono quelli destinati ad uso proprio. Si rileva, inoltre, con riferimento all'articolo 8, comma 3, la diversità di trattamento con la omologa disciplina di

cui al disegno di legge n. 2034. Pertanto, si invita la Commissione di merito a varare in entrambi i disegni di legge una normativa comune ispirata ad un unico criterio generale. Si osserva *in limine* la propensione di questa Commissione verso la soluzione prospettata nel disegno di legge n. 1903.

Infine, all'articolo 9, comma 1, si richiama all'attenzione la necessità di graduare in modo più accorto la soprattassa, anche in relazione alle sanzioni previste per le imposte dirette.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 88, 1895 e 1903**

(Estensore: ANDREATTA)

23 aprile 1991

La Commissione, esaminato l'articolo di copertura, per quanto di propria competenza, fa presente che è necessario - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - risolvere la questione della mancata utilizzabilità dell'accantonamento di fondo globale positivo per il 1993, collegato notoriamente ad un accantonamento di segno negativo per 17.650 miliardi.

Al riguardo, se la Commissione di merito intende fin da ora prevedere nel provvedimento anche meccanismi di fissazione certa dell'ammontare dei trasferimenti per il 1993, occorre che entri in vigore previamente, così come previsto dalla legge n. 362 del 1988, il provvedimento legislativo di attivazione del fondo globale negativo per l'importo considerato, realizzando tra l'altro coperture con mezzi definitivamente acquisiti al bilancio, che quindi possano essere compresi negli equilibri di bilancio degli anni successivi, in maniera da rendere limitabile per tali anni la copertura alla sola variazione differenziale annuale.

Se ciò non è possibile, la Commissione di merito è tenuta - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - a rendere meramente programmatico il provvedi-

mento in relazione al 1993, senza che nascano degli obblighi di trasferimento da parte dello Stato e quindi diritti da parte del sistema delle autonomie.

Analoga questione di pone, sia pure in termini quantitativamente meno rilevanti, per il 1992, per il quale, se la Commissione di merito vuole prevedere un trasferimento certo, occorre - sempre nel rispetto dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - reperire con apposita norma, anche contestuale al provvedimento stesso, un gettito pari a 50 miliardi, che costituiscono la quota del vincolo di fondo globale negativo sull'accantonamento positivo di 18.871.850 milioni per tale anno.

Infine, la Commissione suggerisce a quella di merito che sia previsto (una volta attivato il provvedimento che finanzia anche i trasferimenti per il 1993), a partire dal 1994, il riferimento, per la modulazione dei trasferimenti, alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, così come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

La Commissione fa riserva, per quanto concerne gli altri articoli del provvedimento, di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere quindi il parere di propria competenza.

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**sui disegni di legge nn. 88 e 1895**

(Estensore: CORTESE)

18 ottobre 1989

La Commissione, preso atto con favore che il disegno di legge n. 1895 affronta finalmente in modo organico ed appropriato il tema dell'autonomia impositiva dei comuni, incentrandola su cespiti di natura patrimoniale legati agli specifici servizi d'interesse locale, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di attribuire anche alle province tributi che garantiscano ad esse un'area impositiva autonoma.

La Commissione esprime altresì parere favorevole all'abbinato disegno di legge n. 88 nei limiti in cui non contrasti con il disegno di legge n. 1895.

sul disegno di legge n. 1903

(Estensore: BERTOLDI)

22 febbraio 1990

La Commissione, preso atto con favore che il disegno di legge in esame si affianca al disegno di legge (atto Senato n. 1895), d'iniziativa del Governo, con una convergenza di obiettivi, per affrontare in modo organico ed appropriato il problema dell'autonomia impositiva dei comuni, fondata su cespiti di natura patrimoniale, oltre che su un riordino di cespiti da servizi di interesse locale, e che specificatamente il disegno di legge prevede una partecipazione delle province all'attribuzione del gettito;

premesso che va tenuto conto delle competenze delle Regioni a statuto speciale, in particolare per quanto previsto dagli articoli 5 e 8 delle norme di coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la Commissione ritiene che nel disegno di legge in esame, in ragione delle specifiche competenze in materia di finanza locale e delle compartecipazioni ai tributi erariali ora spettanti, debbono essere inserite disposizioni dirette al coordinamento tra le riforme da introdurre e l'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale, prevedendo nel contempo che per il periodo transitorio siano assicurati i trasferimenti erariali spettanti in base all'ordinamento attuale;

valuti inoltre la Commissione di merito se, oltre alla compartecipazione al gettito previsto dal provvedimento, permanga l'opportunità di attribuire anche alle province tributi che garantiscano ad esse un'area impositiva autonoma.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva e di trasferimenti erariali per gli enti locali

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette al riordino dell'imposizione fiscale sugli immobili ed al contestuale potenziamento dell'autonomia impositiva dei comuni, con l'istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione dell'ICI sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. A tal fine saranno previsti:

1) l'attribuzione della titolarità dell'imposta al comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli immobili;

2) l'assoggettamento all'imposta del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) la determinazione del valore:

3.1) dei fabbricati, assumendo i valori posti a base per la determinazione degli estimi del catasto edilizio urbano conseguenti alla revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, ed alle successive revisioni. I valori delle unità immobiliari non ancora iscritte al catasto sono determinati comparativamente a quelli delle unità similari già iscritte;

3.2) delle aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, sulla base

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del valore venale in comune commercio; nei relativi procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato, se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, anche se risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, nonchè nel caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino a quando il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato diventa atto all'uso cui è destinato o per il quale è comunque utilizzato;

4) la determinazione di un'aliquota unica da parte del comune, per gli immobili ubicati sul proprio territorio, in misura variante dal 3 al 5 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione; l'attribuzione della facoltà di aumentare l'aliquota massima o dello 0,50 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale e tenute a propria disposizione per almeno sei mesi nel corso dell'anno, ovvero dell'1 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

5) la periodicità dell'imposta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;

6) la esenzione dall'imposta per:

6.1) lo Stato; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, limitatamente ai beni immobili ubicati nel territorio di rispettiva competenza e destinati ai compiti istituzionali dell'ente;

6.2) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

6.3) i fabbricati destinati ad attività di religione o di culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

6.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

6.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

6.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

6.8) i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, da queste posseduti, destinati alla vendita e non utilizzati, limitatamente al periodo di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori o, comunque, da quando i fabbricati stessi sono diventati atti all'uso cui sono destinati;

7) la riduzione del 20 per cento dell'imposta:

7.1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;

7.2) per le unità immobiliari, diverse da quella di cui al n. 7.1), per le quali è stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla data di scadenza dell'esenzione;

8) la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati o le unità immobiliari in precarie condizioni di conservazione che siano stati dichiarati inagibili o inabitabili e che non vengano, di fatto, utilizzati;

9) l'accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, mediante: dichiarazione da parte del soggetto passivo, unica per tutti gli immobili da lui posseduti nello stesso comune, compatibile con il sistema informativo dell'anagrafe

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tributaria; riscossione della imposta o tramite versamento diretto o tramite ruolo; attività di controllo, di liquidazione, di riscontro dei versamenti eseguiti, di accertamento in rettifica o di ufficio, a cura del comune avvalendosi anche del sistema informativo dell'anagrafe tributaria; riscossione coattiva tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione, in unica soluzione, entro congrui termini di decadenza non superiori a cinque anni. Può essere disposto che la riscossione ordinaria dell'imposta avvenga mediante ruolo, avvalendosi dei dati a disposizione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, anche al fine di limitare gli obblighi formali a carico dei contribuenti;

10) la devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

11) la determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione;

12) la determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 500.000 per le infrazioni di carattere formale;

b) esclusione dei redditi dominicali dei terreni di cui al n. 3.2) della lettera a) e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR, nonchè detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo fisso di lire 120.000, rapportato al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno, fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che concorre alla formazione del reddito complessivo;

c) soppressione dal 1° gennaio 1992 dell'imposta comunale sull'incremento di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

valore degli immobili (INVIM). Tuttavia ne sarà prevista l'applicazione successivamente al 31 dicembre 1991 nei casi in cui i presupposti dell'imposizione si sono verificati sino a tale data; sarà altresì prevista l'applicazione successivamente al 31 dicembre 1991 della predetta imposta, con le aliquote massime e la acquisizione del relativo gettito all'erario dello Stato:

1) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sull'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1991 quando i presupposti dell'imposizione si verificano successivamente alla predetta data ma non oltre dieci anni;

2) ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto n. 643 del 1972, sull'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1991 se il decennio non è ancora compiuto a tale data, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio;

d) detrazione dall'imposta sulle successioni dell'ICI corrisposta negli ultimi cinque anni, antecedenti al decesso, per gli immobili compresi nell'attivo ereditario, relativamente alle successioni in favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle;

e) applicazione dell'aliquota meno elevata per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o della aliquota, corrispondente alla stessa misura, per l'imposta di registro, nonché applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare dall'acquirente a propria abitazione principale;

f) deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata nella determinazione del reddito di impresa o di arti e professioni agli effetti delle imposte erariali sul reddito; deducibilità del 50 per cento dell'ICI pagata dal reddito complessivo, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, agli effetti dell'IRPEF.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), saranno stabilite le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria, attraverso gli uffici tecnici erariali, mette a disposizione dei comuni, entro il 31 gennaio 1992, copia completa, preferibilmente su supporto informatico, dei dati catastali relativi a ciascuno di essi e dei successivi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nello stesso decreto sarà altresì prevista la possibilità di porre a disposizione dei comuni le informazioni contenute nelle banche dati relative al catasto, compatibilmente con la loro progressiva realizzazione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, altresì, le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria dovrà porre a disposizione dei contribuenti, per ciascuna unità immobiliare urbana, oltre all'estimo catastale, il valore posto a base per la sua determinazione.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette alla istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i comuni possono applicare contributi per la realizzazione di opere pubbliche il cui costo, per ciascuna opera, non sia inferiore ai seguenti importi: lire 100 milioni, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; lire 200 milioni, per quelli con popolazione oltre 10.000 e fino a 100.000 abitanti; lire 500 milioni, per quelli con popolazione oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti; lire un miliardo per quelli con popolazione oltre 500.000 abitanti. Agli effetti di detta classificazione, si assume la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello di applicazione del contributo. In ogni caso, l'ammontare complessivo del contributo non può superare il 50 per cento del costo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'opera risultante dal bilancio preventivo e il relativo gettito, da acquisire antecedentemente all'inizio dell'opera, deve essere destinato alla realizzazione dell'opera stessa;

b) sono tenuti al pagamento del contributo coloro che, a qualsiasi titolo, possiedono o detengono immobili destinati ad abitazione in zone del territorio comunale, individuate con apposite delibere, che, per le loro caratteristiche e la loro ubicazione ovvero per la natura e la funzionalità dell'opera pubblica, traggano dalla realizzazione dell'opera stessa specifico vantaggio; sarà previsto il diritto di rivalsa, nei limiti del 50 per cento del contributo pagato, a favore dell'inquilino nei confronti del proprietario dell'unità abitativa;

c) la misura del contributo sarà graduata in relazione a classi di superficie abitativa a ciascuna delle quali sarà correlato un numero medio di occupanti sulla base di un indice di affollamento pari a 40 metri quadrati, o frazione di questi, per persona; se il numero degli occupanti è superiore o inferiore a tale media, la detta misura sarà, rispettivamente, aumentata o ridotta del 10 per cento per ogni occupante in più od in meno; in ogni caso, la misura del contributo non potrà essere superiore a lire 500.000 per unità abitativa con riferimento ad ogni singola opera;

d) sarà prevista l'esenzione dal contributo per i soggetti aventi diritto, in funzione del reddito, alla esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie secondo le disposizioni vigenti;

e) il versamento del contributo sarà effettuato mediante appositi bollettini di conto corrente postale; l'attività di liquidazione ed accertamento da parte del comune sarà disciplinata in analogia a quanto già stabilito in materia di imposta per i servizi comunali; la riscossione coattiva sarà affidata al Servizio centrale della riscossione;

f) la soprattassa per l'omesso, parziale o tardivo versamento del contributo sarà pari al doppio dell'ammontare del contributo non versato o tardivamente versato; la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soprattassa sarà ridotta al 20 per cento se il ritardo non supera i cinque giorni; per le infrazioni di carattere formale saranno determinate pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000;

g) il contenzioso sarà disciplinato secondo le modalità previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1; 2; 5, comma 1, e 6 saranno adottate entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi, emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, ed avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento sistematico delle diverse disposizioni.

2. Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, in armonia con i principi della contabilità generale dello Stato e della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenendo conto delle esigenze dell'informatizzazione.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente l'ordinamento finanziario, contabile e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra detti enti. Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Consiglio di Stato. Nell'elaborazione del testo unico saranno sentiti i pareri dell'ANCI, dell'Unione nazionale delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

Art. 6.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette al riordino della contribuzione statale in favore delle province, dei comuni e delle comunità montane, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'anno 1992 il complesso dei contributi erariali di parte corrente dovuto alle province, ai comuni e alle comunità montane è determinato in misura tale da assicurare agli enti locali un ammontare complessivo di risorse pari ai trasferimenti erariali correnti attribuiti per l'anno 1991, incrementati del 4,5 per cento. L'ammontare complessivo di dette risorse è costituito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'ICI con l'aliquota minima del 3 per mille e dalle entrate dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nonché dai trasferimenti erariali correnti, con deduzione della minore entrata dell'INVIM per i comuni. Per l'anno 1992 l'ammontare delle risorse dovute ad ogni singolo ente è comunque assicurato con contributi a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'anno 1992 deve essere istituito un fondo ordinario, complessivamente pari al volume dei trasferimenti correnti determinato ai sensi della lettera a) e finalizzato al finanziamento dei servizi indispensabili di province, comuni e comunità montane. Le complessive risorse del fondo ordinario sono ripartite tra le province e le comunità montane in misura tale da assicurare risorse corrispondenti alle dotazioni ordinarie e perequative del 1991 incrementate del 4,5 per cento; sono altresì ripartite tra i comuni in misura tale da assicurare risorse corrispondenti alle dotazioni ordinarie e perequative del 1991 incrementate del 4,5 per cento, con successiva deduzione delle entrate derivanti dall'applicazione dell'ICI al 3 per mille, dell'addizionale energetica di cui alla lettera a) e con aumento della minore entrata dell'INVIM. Per i comuni per i quali il provento dell'ICI è talmente elevato da non consentire la detrazione dai trasferimenti erariali, la parte eccedente è considerata erariale e deve essere versata allo Stato, ovvero compensata d'ufficio con altri contributi erariali corrisposti sia a titolo corrente che in conto capitale. Sono conservati, per il 1992, in attesa di successiva incorporazione, i contributi dello Stato, a titolo diverso da quello ordinario e perequativo, finanziati con gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente;

c) per l'anno 1992 deve essere riservata una quota per i comuni dissestati, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonchè per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 8 dello stesso articolo 25;

d) per l'anno 1992 l'attribuzione dei contributi in conto capitale e l'attribuzione dei contributi ordinari alle comunità montane, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, devono essere disposte con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana, unificando in unico stanziamento tutti i contributi correnti;

e) determinazione delle modalità per l'acquisizione delle certificazioni di preventivo e di consuntivo, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM, e fissazione di sanzione dilatoria di parte del contributo ordinario;

f) fissazione delle sanzioni, consistenti nella perdita di parte del contributo ordinario o perequativo, per gli enti inadempienti all'obbligo di copertura del costo dei servizi.

2. Per l'anno 1993 e per gli anni successivi si provvederà, con apposito provvedimento legislativo, a disciplinare la contribuzione statale in favore delle province, dei comuni e delle comunità montane secondo i criteri che, tenendo anche conto delle entrate derivanti dall'ICI con l'aliquota minima del 3 per mille e della perdita di gettito dell'INVIM, assicurino un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie rispetto all'esercizio precedente, non inferiore alla misura del tasso programmato di inflazione e non superiore all'incremento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. La contribuzione erariale dovrà essere finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili degli enti locali e dovrà essere attribuita tenendo conto, con idonei parametri obiettivi e secondo i principi stabiliti dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la parte ordinaria, della popolazione con le sue componenti significative per i rispettivi servizi, del territorio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con le sue caratteristiche e delle condizioni socio-economiche nonchè, per la parte perequativa, degli squilibri delle basi imponibili esistenti e dello sforzo fiscale.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente articolo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Gli interventi previsti dal presente articolo esauriscono il concorso dello Stato nel finanziamento ordinario dei bilanci locali.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.611.850 milioni per l'anno 1992 - di cui lire 957.000 milioni relative alle minori entrate erariali derivanti dall'ampliamento dell'autonomia impositiva locale - si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 18.871.850 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

c) quanto a lire 140.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento: «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 88

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 luglio 1988, sentito il parere delle Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di ricostituire la struttura dell'imposizione immobiliare, mediante l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e la contestuale revisione della disciplina delle imposte sui redditi, anche per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze da cessioni di immobili, nonché delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai trasferimenti nell'ambito del nucleo familiare e dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili.

2. La disciplina dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'imposta ai fabbricati, con esclusione di quelli utilizzati da imprenditori agricoli o coltivatori diretti esclusivamente per le esigenze della produzione, ubicati nel territorio dello Stato, posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da persone fisiche o da soggetti diversi da queste, ancorchè non residenti;

b) determinazione della base imponibile con riferimento al reddito potenziale del fabbricato, calcolato sulla base di parametri oggettivi che rappresentino caratteristiche proprie del bene, ed in particolare:

1) la localizzazione in riferimento alle caratteristiche, dimensioni e densità demografiche del comune;

2) l'ubicazione nel territorio comunale, in riferimento anche alle dotazioni di

servizi ed allo stato qualitativo del contesto ambientale;

3) la destinazione del bene;

4) la qualità, rappresentata dalla tipologia edilizia, dalla dotazione di servizi e di impianti, dalla presenza di pertinenze e di spazi accessori nonchè, per le singole unità immobiliari, dal livello di piano, dalle finiture e da ogni altro elemento idoneo a consentire la valutazione del reddito potenziale medesimo.

La base imponibile sarà determinata con riferimento al reddito effettivo risultante da contratti di locazione aventi data certa, quando lo stesso sia inferiore al suddetto reddito potenziale;

c) istituzione obbligatoria dell'imposta e determinazione dell'aliquota, da parte dei comuni, in misura percentuale riferita al reddito dei fabbricati, entro il limite minimo del 10 per cento ed il limite massimo del 22 per cento;

d) maggiorazione dell'aliquota, fino al 100 per cento di quella ordinaria stabilita a norma della lettera c), per i redditi dei fabbricati non locati o non dati in comodato e non destinati ad uso personale, anche temporaneo, del possessore; riduzione di detta aliquota fino al 30 per cento di quella ordinaria per i redditi dei fabbricati già esenti dall'imposta locale sui redditi e fino alla scadenza della esenzione;

e) attenuazione dell'imposizione, in relazione alla dimensione del nucleo familiare, per il fabbricato destinato ad abitazione del contribuente, ovvero per quello indicato dal contribuente, anche se residente all'estero, qualora questi risulti proprietario di uno o più fabbricati da lui non abitati e detenuti da terzi in base a titolo legale; l'attenuazione può essere realizzata anche attraverso deduzioni o detrazioni in sede di imposte sui redditi;

f) esenzione per i redditi sui fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed ai relativi consorzi o associazioni dotati di personalità giuridica, nonchè dei fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione

senza radicale trasformazione, semprechè l'attività sia in essi esercitata direttamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

g) iniziativa dei comuni nell'accertamento e attribuzione del gettito ai comuni nell'ambito del cui territorio sono ubicati i fabbricati; autodichiarazioni rese dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento;

h) deducibilità del tributo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) estensione della disciplina delle imposte sui redditi, in materia di sanzioni e contenzioso, in quanto applicabile.

3. La revisione dell'imposizione sui redditi immobiliari e sulle plusvalenze da cessioni di immobili nonchè di quella concernente i trasferimenti di beni immobili o di diritti reali immobiliari sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta locale sui redditi per i fabbricati assoggettati all'imposta comunale sui fabbricati;

b) coordinamento delle disposizioni concernenti la determinazione dei redditi imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte sui redditi con quelle relative alla base imponibile dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati;

c) fissazione al 2 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti dei fabbricati soggetti all'imposta comunale sui fabbricati e per la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi beni; fissazione al 2 per cento

dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di unità immobiliari non di lusso;

d) esclusione dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni dei fabbricati trasferiti nell'ambito del nucleo familiare che riguardino abitazioni per il detto nucleo;

e) applicazione delle imposte di trascrizione e ipotecarie nella misura complessiva dell'1 per cento;

f) revisione della disciplina dell'imposizione sulle plusvalenze derivanti da alienazioni di fabbricati e di quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in modo da evitare duplicazioni con l'imposta comunale sul reddito dei fabbricati;

g) ricostruzione, completamento ed aggiornamento permanente del catasto edilizio urbano, anche mediante convenzioni con i comuni e con dichiarazioni rese dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, sulla base di parametri che rappresentino le caratteristiche proprie del bene, e particolarmente quelle previste nel precedente punto 2, idonee a consentire la determinazione del reddito del fabbricato; semplificazione delle relative procedure anche mediante la utilizzazione di apparecchiature elettroniche.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1895

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette al riordino della fiscalità immobiliare ed al contestuale potenziamento dell'autonomia impositiva dei comuni con l'istituzione dell'imposta comunale immobiliare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. A tal fine sarà previsto:

1) l'attribuzione della titolarità dell'imposta al comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli immobili;

2) l'assoggettamento all'imposta del proprietario dell'immobile, anche se non residente nel territorio dello Stato; quando la proprietà è gravata da diritto di usufrutto o da altro diritto reale di godimento, l'imposta è dovuta dall'usufruttuario o dal titolare di altro diritto reale di godimento sul valore della piena proprietà;

3) la determinazione del valore:

a) dei fabbricati, sulla base di parametri automatici corrispondenti a quelli previsti per l'imposta di registro, suscettibili di variazioni da parte dei comuni, fino al 100 per cento in aumento ed al 50 per cento in diminuzione, in funzione delle qualità socio-ambientali delle zone territoriali di ubicazione;

b) delle aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, sulla base di quello venale in comune commercio; nei relativi procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato, se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri;

4) la determinazione dell'aliquota da parte del comune, per gli immobili ubicati sul proprio territorio, in misura variante dal cinque al sette per mille;

5) la periodicità dell'imposta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma;

6) la esenzione dall'imposta per:

a) lo Stato, le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti;

b) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

g) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

7) riduzione dell'imposta:

a) per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, adibiti ad abitazione principale del loro proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, nella misura di due punti dell'aliquota vigente nel comune;

b) per i fabbricati, diversi da quelli di cui alla lettera a), per i quali è stato acquisito il diritto all'esenzione dall'ILOR

sui redditi dei fabbricati, nella misura di due punti dell'aliquota vigente nel comune fino alla data di scadenza dell'esenzione;

8) l'accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, mediante: dichiarazione da parte del soggetto passivo, unica per tutti gli immobili da lui posseduti nello stesso comune, compatibile con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria; riscossione dell'imposta o tramite versamento diretto o tramite ruolo; attività di controllo, di liquidazione, di riscontro dei versamenti eseguiti, di accertamento in rettifica o di ufficio, a cura del comune; riscossione coattiva tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale di riscossione, in unica soluzione, entro congrui termini di decadenza;

9) la devoluzione delle controversie alla competenza delle Commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

10) la determinazione di soprattasse pari: al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta, in caso di omessa dichiarazione; al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta al 5 per cento se il ritardo non supera i trenta giorni; al 50 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di infedele denuncia; al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni;

11) la determinazione di pene pecuniarie in misure non eccedenti un milione di lire per le infrazioni di carattere formale;

b) esclusione dei redditi dominicali dei terreni con destinazione edificatoria e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi, nonché esclusione dei redditi dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del possessore dall'ambito di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

d) detrazione dall'imposta sulle successioni dell'imposta di cui alla lettera a) corrisposta negli ultimi cinque anni, antecedenti al decesso, per gli immobili compresi nell'attivo ereditario;

e) applicazione dell'aliquota meno elevata per l'imposta sul valore aggiunto o dell'aliquota, corrispondente alla stessa misura, per l'imposta di registro, nonché applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati da destinare dall'acquirente a propria abitazione principale.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette alla revisione del sistema di tassazione locale correlato ai servizi resi dal comune alla generalità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un'imposta per i servizi comunali, a carattere annuale, con la contestuale soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

b) determinazione della disciplina della nuova imposta sulla base dei parametri adottati per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, da adeguare mediante specifici elementi indicativi della capacità contributiva dei soggetti d'imposta, oggettivamente predeterminati;

c) assoggettamento all'imposta del soggetto che utilizza l'insediamento;

d) attribuzione del potere impositivo al comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti;

e) attribuzione al comune della facoltà di adottare la misura dell'imposta da applicare, nell'ambito dei limiti minimi e massimi contenuti nella tariffa fissata dalla legge in funzione della superficie e della destinazione d'uso degli insediamenti e secondo categorie di appartenenza dei comuni formate sulla base della quantità e qualità dei servizi resi; tale facoltà è esercitabile anche

differenziando fra le destinazioni d'uso e fra zone territoriali in correlazione con i benefici ritraibili dai servizi comunali, anche con particolare riferimento ad opere pubbliche specifiche;

f) facoltà da parte del comune di adeguare, entro limiti predeterminati dalla legge, l'onere fiscale alla capacità contributiva, tenuto anche conto delle condizioni socio-economiche locali;

g) determinazione della tariffa di cui alla lettera e), stabilita dalla legge, in misura tale da garantire un gettito per la nuova imposta non inferiore a quello dei tributi assorbiti e, comunque, in modo che l'onere medio per categorie di contribuenti non ecceda il doppio di quello sopportato per le predette taxa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;

h) agevolazioni per gli utilizzi di insediamenti che sono limitati a meno di sei mesi l'anno o comportano un limitato uso dei servizi comunali;

i) esclusione dal computo della superficie di quella che, per sua natura, non può ricevere alcun servizio comunale;

l) disciplina dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni ed interessi, del contenzioso, analogamente a quanto stabilito in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e limitando gli obblighi formali a carico dei contribuenti a quelli strettamente necessari.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare disposizioni dirette alla revisione ed armonizzazione della disciplina di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) definizione, al fine dell'esatta individuazione del presupposto ed oggetto imponibile, delle caratteristiche della pubblicità esterna, delle sue forme e dei luoghi di esposizione o effettuazione, con riferi-

mento ai messaggi ed alle comunicazioni scritte, visive od acustiche che abbiano finalità commerciali o comunque rilevanza economica, anche se realizzati mediante pubbliche affissioni;

2) determinazione di criteri adeguati, che tengano conto della diffusione territoriale del messaggio pubblicitario, al fine della individuazione del comune impositore nel caso di pubblicità esterna realizzata con lo stesso mezzo divulgativo, anche mobile, nel territorio di più comuni;

3) attribuzione della soggettività passiva a colui che effettua la pubblicità e ne sostiene il costo di divulgazione; regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità alla quale ha interesse;

4) nuova ripartizione dei comuni, al fine della determinazione delle tariffe, in non più di cinque classi di ampiezza demografica per una più adeguata rispondenza della tassazione all'incidenza del fenomeno pubblicitario territorialmente localizzato, nonchè per un significativo snellimento di gestione;

5) ridefinizione dei limiti minimi e massimi delle tariffe, con riferimento alla dimensione del mezzo pubblicitario, alla sua rilevanza e alla durata della divulgazione pubblicitaria nonchè in relazione alla nuova classificazione di cui al numero 4); in nessun caso, nell'ambito di ciascuna tariffa, le variazioni in aumento potranno superare il 30 per cento dell'importo massimo della tariffa vigente relativa alla prima classe di comuni; per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite al netto del costo medio del servizio reso, determinato a livello nazionale per classi di comuni;

6) revisione della disciplina delle esenzioni e delle riduzioni conformemente al criterio di mantenere unicamente quelle che rispondono a finalità di carattere prevalentemente sociale, con particolare riferimento a quelle di tutela della salute, dell'infanzia e dell'ambiente, nonchè ad esigenze di economicità dell'imposizione;

7) introduzione della possibilità di gestire unitariamente il servizio di accerta-

mento e riscossione del tributo da parte di più comuni limitrofi;

8) regolamentazione della procedura di liquidazione ed accertamento del tributo in modo da consentire al contribuente l'esatta cognizione della pretesa fiscale;

9) revisione delle disposizioni che disciplinano la riscossione con previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale e di liquidazioni forfetizzate del tributo per la pubblicità effettuata con mezzi per i quali è difficile l'accertamento singolo, in quanto acquista rilevanza economica al momento della sua diffusione;

10) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione del tributo nonché dei servizi, al fine di incrementarne l'efficienza, anche con l'adozione di procedimenti di automazione, e di garantirne l'economicità;

11) revisione delle disposizioni che disciplinano la Commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, attribuendo alla competenza di questa le controversie fra comuni e concessionari circa lo svolgimento del servizio e l'interpretazione delle norme negoziali regolanti le concessioni, con la previsione di un contraddittorio ispirato alla oralità e alla contestualità per assicurare la rapidità nella soluzione delle vertenze stesse;

12) revisione delle disposizioni concernenti la tenuta dell'Albo dei concessionari del servizio, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché le cause di sospensione e cancellazione; per quanto attiene ai requisiti per la iscrizione nell'Albo ed alle relative cause di decadenza saranno dettate specifiche disposizioni anche con riguardo a quelle della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

1) definizione dei presupposti, soggetti e oggetto della tassa;

2) rideterminazione della misura massima delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile dal contribuente; le variazioni in aumento, per le occupazioni perma-

nenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti; le tariffe massime per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

3) fissazione di un limite minimo delle tariffe in misura non inferiore al 70 per cento di quella massima;

4) introduzione di adeguate forme di determinazione della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto della lunghezza delle strade e di altri parametri significativi;

5) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;

6) revisione del sistema delle agevolazioni e delle sanzioni, allo scopo di mantenere unicamente quelle le cui finalità sono ancora sussistenti;

7) semplificazione delle procedure di accertamento e di riscossione improntata a criteri di rapidità ed economicità, nonché regolamentazione delle modalità di appalto della gestione del servizio secondo i criteri previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

8) disciplina del procedimento di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione temporanea, sulla base dei criteri stabiliti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tasse sulle concessioni comunali:

1) integrazione della serie di atti amministrativi soggetti alla tassa, conformemente al criterio della tassazione locale per gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle funzioni proprie; la misura di tassazione, per i nuovi atti

individuati, sarà determinata sulla base dell'importo già dovuto per tassa di concessione governativa ovvero sulla base dell'analoga tassazione per atti similari;

2) attribuzione ai comuni turistici della facoltà di aumentare fino al 50 per cento le tariffe per le licenze od autorizzazioni a carattere commerciale che beneficino del fenomeno turistico, quali quelle relative ai teatri, cinematografi, trattenimenti di vario tipo, esercizi pubblici, alberghi e pensioni, stabilimenti balneari, esercizi di vendita al minuto;

d) in materia di diritti per il disinquinamento delle acque, di imposta comunale sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e di tassa di occupazione:

1) revisione della disciplina del contenzioso prevedendo tra gli atti impugnabili con il ricorso gerarchico anche l'avviso di liquidazione, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso;

2) determinazione di limiti di valore della controversia, riferiti all'ammontare del tributo e delle soprattasse, per la definitività della decisione dell'Intendente di finanza;

3) revisione della disciplina della riscossione del diritto per il disinquinamento delle acque, anche in funzione della natura e finalità del diritto stesso;

e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione al Servizio ispettivo per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di ispezionare le gestioni dei servizi tributari, sia se condotte direttamente che se date in concessione o in appalto, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi;

2) ristrutturazione e regolamentazione del detto Servizio ispettivo, anche in relazione alla dotazione di personale, in funzione dei compiti affidati al Servizio stesso;

f) soppressione dell'imposta sui cani; sarà prevista la conservazione dell'obbligo della piastrina metallica.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare norme dirette al riordino della finanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

b) cessazione del finanziamento transitorio a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni;

c) istituzione di un contributo a carico delle ditte iscritte, o le cui domande di iscrizione sono state annotate, negli albi e registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rapportato al reddito di impresa, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero di quella sulle persone giuridiche, rispettivamente per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuto il contributo;

d) determinazione del contributo di cui alla lettera c) nella misura del cinque per mille e, comunque, non inferiore all'ammontare del diritto annuale di cui alla lettera a) vigente nell'ultimo anno di applicazione;

e) riscossione del contributo a cura dell'Unione delle Camere di commercio a mezzo bollettini di conto corrente postale; successiva ripartizione, a cura dell'Unione stessa, delle somme riscosse in modo da garantire alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura innanzitutto una base di finanziamento corrispondente alle somme ad esse già attribuite per l'ultimo anno di vigenza del finanziamento transitorio di cui al predetto decreto presidenziale n. 638 del 1972 e alle somme riscosse per l'ultimo anno di applicazione del diritto annuale di cui alla lettera a); ripartizione delle residue somme, a cura dell'Unione delle Camere di com-

mercio, sulla base di criteri perequativi, determinati da una apposita Commissione di cui fanno parte anche rappresentanti dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole Camere di commercio;

f) disciplina delle modalità di riscossione coattiva del contributo, da affidare al Servizio centrale di riscossione.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanate entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi, aventi valore di legge ordinaria, emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, ed avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 6.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento sistematico delle diverse disposizioni.

2. Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1903

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VETERE ED ALTRI

TITOLO I

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELL'IMPOSIZIONE SUI REDDITI FONDARI E PER L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEL RELATIVO GETTITO AL FINE DI GARANTIRE UNA AUTONOMIA IMPOSITIVA

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attribuzione ai comuni dell'imposta sui redditi fondiari)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria allo scopo di riordinare l'imposizione sui redditi fondiari e dare autonomia impositiva agli enti locali, secondo i principi e criteri direttivi indicati negli articoli successivi. Le norme innovative e di coordinamento devono entrare in vigore dal 1° gennaio 1990.

Art. 2.

(Riordino dell'imposizione immobiliare)

1. All'articolo 115, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«f) i redditi fondiari di cui al capo II del titolo I».

2. È abrogata l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

3. L'imposta di registro, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila con riferimento agli atti previsti negli articoli 1 e 4, numeri 1) e 2), della parte prima della tariffa allegata al medesimo testo unico.

4. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè sulle quote di eredità o di donazione i trasferimenti a favore di fratelli o sorelle o di parenti in linea diretta, ove si tratti di trasferimenti di beni immobili adibiti a civile abitazione e di terreni a coltivazione diretta, da parte dello stesso nucleo familiare».

5. Le imposte ipotecarie e catastali, di cui ai titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono stabilite nella misura fissa di lire cinquantamila, con riferimento ad atti relativi a traslazione a titolo oneroso di beni immobili.

6. Le norme recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1990. È abrogata ogni disposizione in contrasto con le presenti norme.

Art. 3.

(Imposta locale sugli immobili)

1. È istituita, con decorrenza dal 1990, l'imposta locale sui beni immobili.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, di beni immobili e relative pertinenze, ubicati nel territorio dello Stato.

3. Soggetti passivi d'imposta sono le persone fisiche o soggetti diversi da queste, ancorchè non residenti, nei confronti dei quali si verifichi il presupposto dell'imposta, con esclusione dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane, dei comuni e dei relativi consorzi nonchè degli altri enti pubblici.

4. L'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Il comune

procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione dell'imposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

5. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 4.

(Base imponibile)

1. La base imponibile dell'imposta locale sugli immobili deve essere costituita dal valore dei beni immobili posseduti, determinato dal comune tenendo conto dei seguenti fattori:

a) dimensione e densità demografica del comune nel cui territorio l'immobile è situato;

b) esistenza nella zona di infrastrutture primarie e secondarie e di altri servizi fondamentali;

c) tipologia edilizia;

d) utilizzazione e destinazione del bene prevista dagli strumenti urbanistici;

e) morfologia dei terreni e coltura effettivamente praticata;

f) valori di mercato correnti.

2. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità ed i termini per la determinazione della base imponibile di cui al comma 1.

Art. 5.

(Aliquote e detrazioni)

1. L'imposta locale sugli immobili si applica con una unica aliquota, determinata annualmente con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro il 31 marzo, scelta tra quattro aliquote di differente livello.

2. Le quattro aliquote di cui al comma 1 devono essere stabilite:

a) in misura tale che l'applicazione dell'aliquota minima, al netto dell'onere

delle detrazioni previste ai commi 4 e 6 del presente articolo, assicuri entrate complessive pari alla diminuzione di gettito derivante dall'applicazione delle norme previste all'articolo 2;

b) in modo che l'aliquota massima non sia superiore all'aliquota minima moltiplicata per 1,5.

3. In assenza della deliberazione prevista al comma 1, l'aliquota è stabilita nella misura minima.

4. Deve essere prevista una congrua detrazione in cifra fissa, se alla base imponibile concorre unicamente il valore dell'alloggio adibito dal dichiarante persona fisica e dai suoi familiari conviventi ad abitazione propria.

5. La detrazione di cui al comma 4 non spetta se i componenti del nucleo familiare del dichiarante sono possessori di altri beni immobili.

6. Una seconda detrazione, cumulabile con la prima e non superiore al 30 per cento della medesima, deve essere prevista a favore:

a) dei soggetti di cui al comma 4 ove il reddito del fabbricato sia esente dall'ILOR, limitatamente al periodo fino alla scadenza dell'esenzione;

b) dei proprietari di beni immobili adibiti ad uso di abitazione, di commercio, di attività artigiana con contratti di locazione di durata ultradecennale o con contratti di locazione rinnovati alla normale scadenza con i medesimi locatori per almeno quattro anni;

c) dei proprietari di fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, a condizione che l'attività commerciale sia esercitata direttamente ed unicamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

d) dei proprietari di beni immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali, delle attività religiose, culturali, ricreative, sportive ed educative purchè senza fine di lucro;

e) dei proprietari di beni immobili ove si svolgano esclusivamente attività sindacali dei sindacati dei lavoratori dipendenti, autonomi e delle imprese rappresentati nel CNEL;

f) per i proprietari dei terreni agricoli delle zone montane;

g) per i proprietari dei terreni agricoli condotti personalmente e direttamente dal proprietario coltivatore diretto e dai suoi familiari collaboratori.

Art. 6.

(Dichiarazioni e versamenti)

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente nel mese di maggio i beni immobili posseduti, anche se non ne consegue alcun debito d'imposta, al comune ove gli stessi sono ubicati.

2. La dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione dei beni immobili relativi alla dichiarazione, la determinazione dell'imponibile fiscale, oltre alle generalità del contribuente, il comune d'iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, e informazioni relative a beni immobili posseduti da altri membri dello stesso nucleo familiare.

3. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nei quali sono determinati i dati e gli elementi che esse devono contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché i criteri e le modalità di presentazione.

4. Il versamento d'imposta dovuta è effettuato in una unica soluzione nei medesimi termini temporali previsti al comma 1, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, ovvero mediante delega del contribuente ad una azienda di credito delegata a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e

delle poste e telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento.

Art. 7.

(Accertamenti, rimborsi, riscossione coattiva)

1. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni presentate nei casi d'infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione; a tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta omessa nonché le sanzioni ed interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ovvero, nei casi di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe potuto essere presentata.

3. Ai fini dell'accertamento, i comuni possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei contribuenti agli uffici delle imposte dirette;

d) richiedere ad altri enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione e agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a beni immobili in possesso del contribuente;

e) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

4. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero dalla data in cui il diritto alla restituzione è stato definitivamente accertato.

5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dal giorno del pagamento.

6. La riscossione coatta si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione ed alla prima scadenza possibile.

7. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

Art. 8.

(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

2. A seguito del ricorso del contribuente, la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dell'Autorità amministrativa che decide sul ricorso.

3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono rimosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente da parte del comune di apposito avviso di liquidazione.

Art. 9.

(Sanzioni e interessi)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la soprattassa pari a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Per la tardiva presentazione della dichiarazione si applica la soprattassa pari a due volte l'imposta dovuta.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, ove la presentazione della dichiarazione avvenga entro trenta giorni di ritardo, la soprattassa è ridotta in misura pari all'ammontare dell'imposta dovuta.

4. Per infedele, inesatta, o incompleta dichiarazione, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari alla metà della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata in base alla dichiarazione.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, si applica la soprattassa pari all'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

6. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti nella dichiarazione, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti in relazione all'imposta locale sugli immobili, è irrogata la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire due milioni.

7. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

8. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto.

9. Per altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo al giorno della commessa violazione.

10. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 4,5 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

Art. 10.

(Attribuzione del gettito)

1. Il gettito dell'imposta è attribuito al comune ove è ubicato il bene immobile.
2. Se il contribuente è in possesso di beni immobili in più comuni, deve indicarli tutti in ogni dichiarazione presentata.
3. Ogni comune è tenuto ad utilizzare almeno il 5 per cento del gettito dell'imposta locale sugli immobili ai fini del potenziamento degli uffici finanziari comunali.
4. Il comune devolve il 10 per cento del gettito dell'imposta alla rispettiva provincia.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate conseguenti agli articoli 2 e 3, valutate per l'anno 1990 in 5.000 miliardi di lire e per l'anno 1991 in 5.250 miliardi di lire, si provvede per gli esercizi finanziari 1990 e 1991, mediante la corrispondente riduzione degli importi iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DEI TRIBUTI LOCALI VIGENTI

Art. 12.

*(Delega al Governo per la revisione dei
tributi locali vigenti)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla publi-

cazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti alla revisione ed armonizzazione della disciplina dei tributi locali vigenti, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

1) definizione, al fine dell'esatta individuazione del presupposto ed oggetto imponibile, delle caratteristiche della pubblicità esterna, delle sue forme e dei luoghi di esposizione o effettuazione, con riferimento ai messaggi ed alle comunicazioni scritte, visive od acustiche che abbiano finalità commerciali o comunque rilevanza economica, anche se realizzati mediante pubbliche affissioni;

2) determinazione di criteri adeguati, che tengano conto della diffusione territoriale del messaggio pubblicitario, al fine della individuazione del comune impositore nel caso di pubblicità esterna realizzata con lo stesso mezzo divulgativo, anche mobile, nel territorio di più comuni;

3) attribuzione della soggettività passiva a colui che effettua la pubblicità e ne sostiene il costo di divulgazione; regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità alla quale ha interesse;

4) nuova ripartizione dei comuni, al fine della determinazione delle tariffe, in non più di cinque classi di ampiezza demografica per una più adeguata rispondenza della tassazione all'incidenza del fenomeno pubblicitario territorialmente localizzato, nonchè per un significativo snellimento di gestione;

5) ridefinizione dei limiti minimi e massimi delle tariffe, con riferimento alla dimensione del mezzo pubblicitario, alla sua rilevanza e alla durata della divulgazione pubblicitaria nonchè in relazione alla nuova classificazione di cui alla lettera d); in nessun caso, nell'ambito di ciascuna tariffa, le variazioni in aumento potranno

superare il 30 per cento dell'importo massimo della tariffa vigente relativa alla prima classe di comuni; per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite al netto del costo medio del servizio reso, determinato a livello nazionale per classi di comuni;

6) revisione della disciplina delle esenzioni e delle riduzioni conformemente al criterio di mantenere unicamente quelle che rispondano a finalità di carattere prevalentemente sociale, con particolare riferimento a quelle di tutela della salute, dell'infanzia e dell'ambiente, nonché ad esigenze di economicità dell'imposizione;

7) introduzione della possibilità di gestire unitariamente il servizio di accertamento e riscossione del tributo da parte di più comuni limitrofi;

8) regolamentazione della procedura di liquidazione ed accertamento del tributo in modo da consentire al contribuente l'esatta cognizione della pretesa fiscale;

9) revisione delle disposizioni che disciplinano la riscossione con previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale e di liquidazioni forfetizzate del tributo per la pubblicità effettuata con mezzi per i quali è difficile l'accertamento singolo, in quanto acquistano rilevanza economica al momento della loro diffusione;

10) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione del tributo nonché dei servizi, al fine di incrementarne l'efficienza, anche con l'adozione di procedimenti di automazione, e di garantirne l'economicità;

11) revisione delle disposizioni che disciplinano la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, attribuendo alla competenza di questa le controversie fra comuni e concessionari circa lo svolgimento del servizio e l'interpretazione delle norme negoziali regolanti le concessioni, con la previsione di un contraddittorio ispirato alla oralità e alla

contestualità per assicurare la rapidità nella soluzione delle vertenze stesse;

12) revisione delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo dei concessionari del servizio, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché le cause di sospensione e cancellazione; per quanto attiene ai requisiti per la iscrizione nell'albo ed alle relative cause di decadenza saranno dettate specifiche disposizioni anche con riguardo a quelle della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

1) individuazione delle categorie dei rifiuti equiparati a quelli urbani ai fini della applicazione del regime di privativa e della tassa, fermo restando il carattere di rifiuti speciali dei residui derivanti dai locali di lavorazione degli stabilimenti industriali e di quelli provenienti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze e salva l'osservanza dei criteri igienico-sanitari di assimilazione ai rifiuti urbani ai fini delle modalità di smaltimento; previsione della facoltà dei comuni di escludere dall'equiparazione normativa determinati tipi di rifiuti con apposita, motivata delibera;

2) tassazione dei rifiuti derivanti da occupazioni temporanee ed occasionali di aree pubbliche, rapportandone la misura all'uso e alla durata dell'occupazione;

3) ridefinizione di presupposti omogenei, soggettivi ed oggettivi, della tassa, nonché revisione dei criteri di commisurazione in modo da evidenziare il collegamento del tributo con l'utilizzazione dei locali ed aree, con l'attivazione del servizio e con l'attitudine media alla produzione dei rifiuti per unità di superficie del complesso immobiliare;

4) individuazione dei locali ed aree esclusi dal campo di applicazione della tassa nei casi in cui l'onere tributario graverebbe sull'ente destinatario del tributo e definizione del trattamento di esonero o di riduzione per aree non strumentali, aventi funzione meramente accessoria, e

per superfici che, in relazione a particolari circostanze, hanno una produttività di rifiuti notevolmente inferiore alla media;

5) attribuzione al comune, al fine di facilitare l'individuazione dei contribuenti e la rilevazione dei dati relativi alle superfici tassabili, del potere di invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti ed a fornire dati e notizie rilevanti, nonché di richiedere elementi utili agli uffici pubblici competenti;

6) ridefinizione del sistema sanzionatorio, anche in relazione all'esercizio del potere di cui al numero 5);

c) in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

1) definizione dei presupposti, soggetti e oggetto della tassa;

2) rideterminazione della misura massima delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile dal contribuente; le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti; le tariffe massime per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

3) fissazione di un limite minimo delle tariffe in misura non inferiore al 70 per cento di quella massima;

4) introduzione di adeguate forme di determinazione della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto della lunghezza delle strade e di altri parametri significativi;

5) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, limitatamente a quella gravante

sulle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione;

6) revisione del sistema delle agevolazioni e delle esenzioni, allo scopo di mantenere unicamente quelle le cui finalità sono ancora sussistenti;

7) semplificazione delle procedure di accertamento e di riscossione improntata a criteri di rapidità ed economicità, nonché regolamentazione delle modalità di appalto della gestione del servizio;

8) disciplina del procedimento di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione temporanea, sulla base dei criteri stabiliti in materia di imposta comunale sulla pubblicità;

d) in materia di tasse sulle concessioni comunali:

1) integrazione delle serie di atti amministrativi soggetti alla tassa, conformemente al criterio della tassazione locale per gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle funzioni proprie, mediante il recepimento di atti già soggetti alla tassa sulle concessioni governative e l'individuazione di atti nuovi aventi significativo contenuto commerciale; la misura di tassazione, per detti atti integrativi, sarà determinata sulla base dell'importo già dovuto per tassa di concessione governativa ovvero sulla base dell'analoga tassazione per atti simili;

e) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti e di tassa per l'occupazione permanente:

1) previsione di termini congrui per la liquidazione ed accertamento del tributo, sia in rettifica che d'ufficio, nonché per l'iscrizione a ruolo; revisione ed armonizzazione delle disposizioni regolanti gli adempimenti formali dei comuni e le riscossioni tramite ruolo;

f) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, di canoni per il disinquinamento delle acque, di imposta comunale sulla pubblicità, di diritti sulle pubbliche affissioni e di tassa di occupazione:

1) revisione della disciplina del contenzioso: prevedendo, in particolare, tra gli

atti impugnabili con il ricorso gerarchico anche l'avviso di liquidazione, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso; fissando limiti di valore della controversia, riferiti all'ammontare del tributo e delle soprattasse, per la definitività della decisione dell'intendente di finanza; revisionando il potere di sospensione della riscossione, di cui all'articolo 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

g) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali:

1) attribuzione al Servizio ispettivo per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di ispezionare le gestioni dei servizi tributari, sia diretti che in concessione od in appalto, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ed il regolare funzionamento dei servizi;

2) ristrutturazione e regolamentazione del detto Servizio ispettivo, anche in relazione alla dotazione di personale, in funzione dei compiti affidati al Servizio stesso;

h) soppressione dell'imposta sui cani; sarà prevista la conservazione dell'obbligo della piastrina metallica.

Art. 13.

*(Delega al Governo
per l'emanazione di un testo unico
sulle imposte comunali e provinciali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le imposte e tasse comunali e provinciali, apportando le modifiche necessario per il miglior coordinamento sistematico delle diverse disposizioni.

2. Il testo unico di cui al comma 1 sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.